

Editto 3 marzo 1788, Norme per la vendita ai proprietari del suolo dei diritti di macchiatico donati alle Comunità della Provincia Inferiore Senese.

Avendo sua Altezza Reale all'oggetto di rimuovere qualunque ostacolo, che si frapponga a favorire la maggior industria degli abitanti della Provincia Inferiore Senese, e l'avanzamento, e migliore cultura di quel Territorio, ordinato con l'editto del presente giorno la riunione al libero Patrimonio delle Comunità di detta Provincia di tutti i diritti di Legnatico e Macchiatico, sopra le macchie, ed ogni specie di piante esistente rispettivo Circondario dei loro Territori; Ed avendo in conseguenza soppresso nella Provincia predetta il Dipartimento del Commissariato dei Boschi, e tutti gli Impieghi relativi al medesimo, non meno che la così detta Cassa del Macchiatici, Comanda perciò:

Art. I. — Che il Senator Soprintendente delle Reali Possessioni, ed il Provveditore dell'Ufficio de' Fossi di Grosseto liquidino a tutto il 31 marzo 1788 i Conti appartenenti alla Cassa dei Macchiatici, e dividano tanto i capitali, che le rendite competenti alla medesima tra l'uno, e l'altro Dipartimento, assegnando al primo nelle solite forme due terze parti degli uni, e delle altre, e l'altra terza parte al nominato Ufficio dei Fossi.

Art. II. — E siccome il principale oggetto da cui sono state animate le presenti sovrane Beneficenze, ha avuto in mira di rendere viepiù attiva l'industria degli abitanti della Provincia, ed altrettanto semplici gli articoli di Pubblica Amministrazione, così inerendo alle massime stabilite dai Regolamenti Generali degli 11 aprile 1778, Vuole costantemente la Reale Altezza Sua che nei Proprietarij di suolo si riunisca prontamente il pieno e libero dominio di esso.

Art. III. — Sarà perciò a carico delle Magistrature Comunitative il procurare che l'acquisto perpetuo del macchiatico si faccia dal Proprietario di quel terreno, ove esistono le Macchie, e Piante già riservate al Commissariato de' Boschi, e sottoposte ai precitati diritti.

Art. IV. — Per ottenere appieno simile effetto sarà obbligo dei Proprietari predetti dentro il termine di un anno da assegnarsi loro dalle Magistrature per mezzo del rispettivo Giusdicente, di aver presentata nella Cancelleria Comunitativa la dichiarazione di volere acquistare il pieno diritto di macchiatico, cui sono soggetti i loro propri Terreni non meno che le piante e macchie che si troveranno sul suolo al tempo della vendita da farsene.

Art. V. — Le Magistrature Comunitative assicurate nella forma espressa di sopra, quali sieno quei Possessori, che accettando l'acquisto del macchiatico vogliono liberare i loro Terreni da sì fatta servitù, e condominio, procederanno alla stima del macchiatico stesso, e diritto di riproduzione separatamente con ciaschedun possessore per mezzo di due Periti da eleggersi per parte, e del terzo in caso di discordia.

Art. VI. — Liquidato e distinto così tra le Comunità, ed i Possessori acquirenti il prezzo del Macchiatico, ed il diritto riproduzione, si renderà conto di tali stime a Sua Altezza Reale per mezzo del Provveditore dell' Ufficio dei Fossi di Grosseto per poi procedere tra l'una, e gli altri alla stipulazione degli Istrumenti di compra, e vendita, con le appresso condizioni, salve sempre quelle deroghe, che secondo le circostanze dei casi potessero convenire, e che saranno proposte alla Reale Altezza Sua dal detto provveditore.

1) Il valore delle piante, e Macchie esistenti ne' rispettivi terreni nello Stato in cui esse sono, e desunto che sia per la vera capacità di rendita dovrà pagarsi a pronti contanti.

2) Il rimanente del prezzo che importeranno le macchie, piante immature, la riproduzione, e qualunque altro diritto, servitù venduta, sarà in facoltà dei compratori, o pagarlo, ritenerlo tutto, o parte, con che si stipuli a favore della Comunità il riservo del dominio per le somme che non venissero pagate, e con che sopra di esse i compratori medesimi si obblighino a corrisponde il frutto del tre per cento.

3) I contratti dei quali si tratta dovranno riferirsi a quelli recedentemente stipulati per l'acquisto del Pascolo, e suolo, onde l'effetto sia che per dipendenza di debito non soluto, o per qualunque causa, che induca reversione del fondo al Patrimonio venditore, ritorni esso insieme con tutti i diritti, e servitù posteriormente acquistate per i rispettivi Istrumenti.

Art. VII. — Rapporto a tutti quei Proprietarj, che non si fossero dichiarati nel termine come sopra prefisso di voler fare il suddetto acquisto Sua Altezza Reale incarica il Provveditore dell'Ufficio dei Fossi di Grosseto di renderne conto per mezzo della Real Segreteria di Finanze per attendere quegli'ulteriori provvedimenti che le piacerà di dare.

Art. VIII. — Per tutto quel tempo che sarà necessario ad effettuare le alienazioni preindicate, le Comunità dovranno per mezzo dei Magistrati amministrare i Diritti ad esse trasferiti, e donati come qualunque altra parte del loro Patrimonio, usando a questo effetto le facoltà concesse dagli Ordini Veglianti.

Art. IX. — Tanto il prezzo che le Comunità riceveranno dalla vendita delle macchie, e piante di frutto pendente, quanto quello che riceveranno dall'alienazione dei diritti, e servitù trasferite, e loro donate dovrà reinvestirsi come ogn'altro capitale Comunitativo nel modo prescritto dagli Ordini, ed il frutto di questo Capitale resterà nella libera amministrazione, e disposizione delle rispettive Comunità, sempre però con piena coerenza e quanto dispongono i Regolamenti Veglianti. E dalla Real Segreteria di Finanze si partecipino in conformità gli Ordini opportuni.

www.demaniocivico.it